

CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ESCLUSIVO

DI PESCA NEI CANALI CONSORZIALI

Rep. n°NNNNNNN/AAAA

L'anno duemilaventi, il giorno XX del mese di febbraio, in Mantova, tra il Consorzio di Bonifica

Territori del Mincio con sede in Mantova – Via P. Amedeo, 29 – codice fiscale 02384350209,

di seguito Consorzio, rappresentato dal dott. Andrea Brusini, nella sua qualità di Direttore

Area Affari Generali, e la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, di seguito

FIPSAS, con sede in Roma, viale Tiziano, 70 – codice fiscale e partita IVA 01382061008, in

persona del suo Presidente pro-tempore Prof. Ugo Matteoli, rappresentata, dal Presidente

della sezione provinciale di Mantova convenzionata FIPSAS, sig. Carbonello Boccola, nato a

Castellucchio (MN) il 14/01/1931, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Federale;

❖ VISTI gli atti con i quali FIPSAS ha fino ad oggi esercitato il diritto di pesca nei canali gestiti dal Consorzio;

❖ CONSIDERATO che FIPSAS ha richiesto di poter ottenere nuovamente il diritto esclusivo di pesca nei canali gestiti dal Consorzio;

❖ VISTO l'art. 4, comma 1, lett. c) del vigente Statuto consortile che prevede tra le funzioni del Consorzio la *"promozione, realizzazione e concorso, attraverso appositi accordi di programma, azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, (...)"*

❖ RITENUTO quindi necessario convenire con FIPSAS ad un accordo affinché essa sostenga azioni di tutela e sostegno a favore della fauna ittica nei canali consortili;

tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la presente narrativa che ne forma parte integrante, convengono quanto segue:

Art. 1

È attribuito alla FIPSAS il diritto esclusivo di pesca in tutti i canali irrigui e di bonifica in gestione al Consorzio.

Art. 2

È noto alle parti che quanto stabilito nella presente convenzione è subordinato al rispetto delle norme in di legge sulle opere di bonifica e sull'esercizio dei poteri di polizia idraulica.

Art. 3

Il Consorzio rimane pienamente libero per quanto attiene al funzionamento dei propri impianti idrovori in relazione alle necessità di bonifica e di irrigazione del proprio comprensorio.

Compatibilmente con tali esigenze ed allo scopo di tutelare il patrimonio ittico esistente nei canali consorziali, il Consorzio curerà:

a) di mantenere nei canali consorziali, compatibilmente con il corretto esercizio delle attività di bonifica e di irrigazione, la quantità d'acqua necessaria per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio ittico;

b) di avvertire in tempo utile, compatibilmente con il corretto esercizio delle attività di bonifica e di irrigazione, la sezione provinciale di Mantova della FIPSAS ogniqualvolta per ragioni tecniche od altro debba togliere in tutto o in parte l'acqua da canali del comprensorio.

Art. 4

È fatto espresso divieto alla sezione provinciale della Pesca Sportiva:

a) di eseguire prosciugamenti arbitrari o manovre per abbassare il livello o modificare la direzione delle acque;

b) di costruire roste o ture, sia in terra che in tavole in legno, attraverso l'alveo dei canali;

c) di scavare pozzetti longitudinali o trasversali sul fondo dell'alveo dei canali consorziali;

d) permettere il transito di pescatori su proprietà private, con conseguente calpestio dei raccolti; ai fini dell'esercizio della pesca, il transito potrà essere consentito soltanto sugli argini di pertinenza del Consorzio;

e) di permettere la formazione di buche e di appostamenti, anche provvisori, lungo le scarpate dei canali;

f) di manomettere o modificare per qualsiasi scopo le scarpate e le sommità arginali;

g) di esercitare l'attività di pesca nell'ambito degli impianti idrovori del Consorzio;

h) di indire od effettuare gare di pesca lungo il corso di un qualsiasi canale consorziale salvo autorizzazione preventiva rilasciata dal Consorzio.

Art. 5

La sezione provinciale di Mantova della FIPSAS eserciterà a mezzo delle proprie guardie una adeguata sorveglianza allo scopo di impedire o reprimere, nell'interesse del Consorzio, gli atti vietati di cui al precedente art.4.

Le guardie giurate di FIPSAS collaboreranno con le guardie idrauliche del Consorzio in tutti i casi in cui si renderà necessario un intervento al fine di inibire qualsiasi atto che possa arrecare danni alla rete dei canali ed ai manufatti consorziali.

Art. 6

La sezione provinciale di Mantova della FIPSAS, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, dovrà annualmente provvedere a sue spese al ripopolamento dei canali nella misura, nella quantità e nella qualità delle specie ittiche che reputerà più idonee provvedendo ad una spesa annua di almeno €. 8.500,00.

Art. 7

Il Consorzio mantiene la facoltà di revocare, modificare e rescindere in ogni momento la presente convenzione dandone opportuna comunicazione scritta alla sezione provinciale di Mantova della FIPSAS senza che questa possa rivendicare alcun obbligo di rimborso spese o indennità di sorta da parte del Consorzio.

Art. 8

L'attribuzione del diritto esclusivo di pesca e delle attività di cui sopra si ritiene resa a tutto rischio e pericolo di FIPSAS ed il Consorzio non sarà mai, né verso di essa, né verso terzi, in alcun modo responsabile per qualunque fatto o danno derivante a terzi in dipendenza della

presente convenzione. FIPSAS si impegna a tenere sempre e completamente sollevato il Consorzio, per danni, molestie e spese che potessero derivargli direttamente o indirettamente per effetto totale e parziale della concessione stessa.

Art. 9

È fatto divieto di effettuare gare di pesca di qualsiasi genere su entrambe le sponde del canale Molinella, nel tratto tra Ponte Chiavichette sino allo sbocco in Canal Bianco;

Per quanto riguarda i canali che terminano agli stabilimenti idrovori consorziali, la pesca resta vietata per un tratto di 200 metri, misurata dalla griglia o dall'antigriglia dell'impianto.

Art. 10

A riconoscimento dei diritti del Consorzio e della precarietà della concessione, FIPSAS corrisponderà al Consorzio il canone annuo di € 800,00 (ottocento/00), da versarsi al Tesoriere consorziale in un'unica rata anticipata al 1° Gennaio di ogni anno per la durata della presente concessione che, fatto salvo il disposto del precedente art.7, viene fissata in anni dieci e cioè dal giorno 1 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2029.

La concessione potrà essere rinnovata, ove nulla osti, su richiesta del Concessionario.

Art. 11

Per ogni effetto legale di questo contratto le parti individuano quale foro competente quello di Mantova ed eleggono il proprio domicilio presso le proprie rispettive sedi.


Art. 12

Le eventuali spese e tasse inerenti e conseguenti al presente contratto vengono assunte interamente da FIPSAS.

Letto, approvato e sottoscritto.

per il Consorzio

(dott. Andrea Brusini)



per FIPSAS

(sig. Carbonello Boccola)

